



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO

Decreto Sindacale n. 2 del 03 MAR. 2021

Oggetto: Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Vibo Valentia sta realizzando, oltre a quanto già esistente, un sistema di videosorveglianza nel proprio territorio con l'intento, in prevalenza, fra l'altro, di prevenire e reprimere illeciti di natura ambientale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché ogni altro riferimento normativo attualmente vigente in materia sia di carattere speciale, generale, nazionale e comunitario, compreso ogni decisione del Garante circa la protezione e il trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Visto il "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" in data 8 aprile 2010 emesso dal Garante per la protezione dei dati personali, relativo anche alle informazioni sulla presenza delle telecamere e sulla loro ubicazione.

Visto il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 19.09.2008.

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 87 del 26 ottobre 2017 di *approvazione delle modifiche al regolamento comunale di videosorveglianza*.

Atteso che il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale individua all'art. 6, il Comandante del Corpo Polizia Municipale, da nominare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati;

Atteso inoltre che il Comandante del Corpo Polizia Municipale, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, dovrà attenersi alle disposizioni del Regolamento e dei provvedimenti di legge in tema di trattamento di dati personali e dovrà assumere tutti gli atti necessari al fine di rendere operative le disposizioni stabilite nel Regolamento, compresa l'eventuale delega di funzioni e la nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento citato, i compiti affidati devono essere specificati per iscritto in sede di nomina e di designazione e che, nell'individuazione di tali compiti, occorre rifarsi ai provvedimenti di legge in materia, nonché alle disposizioni regolamentari;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2 lett. d), e) f) del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza vengono definiti:

- **titolare** - l'Ente Comune di Vibo Valentia, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- **responsabile** – la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- **incaricati** – le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.

Preso atto che i compiti affidati al responsabile sono quelli indicati nel Regolamento di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 19.09.2008, nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8/4/2010, in particolare:

- **effettuare** il trattamento dei dati ai sensi e nei limiti degli artt. 11,18,19,20,21,22 e 31 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento sopra indicato;
- **osservare** le disposizioni organizzative ed operative impartite per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati;
- **accedere** ai soli dati la cui conoscenza sia strettamente necessaria in relazione e per l'adempimento delle mansioni e dei compiti assegnati;
- **adottare** tutte le misure e gli interventi per la sicurezza del trattamento dei dati e per l'adempimento delle mansioni e dei compiti assegnati;
- **adottare** tutte le misure e gli interventi per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso agli stessi secondo le disposizioni vigenti in materia;
- **conservare** i dati ai sensi di legge per un massimo di 7 giorni, trascorsi i quali, le immagini nuove, prenderanno il posto delle vecchie;
- **fornire** per ogni impianto, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 'informativa agli interessati secondo quanto previsto dal provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali del 8/4/2010;
- **segnalare** al titolare eventuali problemi applicativi rispetto all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa sopracitata;

Considerato che il Responsabile del trattamento potrà individuare, ai sensi dell'art. 6 c.1 del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza, gli incaricati al trattamento dei dati, all'utilizzo degli impianti e alla visione delle registrazioni nei casi in cui risulti necessario per gli scopi perseguiti;

Ritenuto di provvedere in merito;

DECRETA

di nominare, in attuazione dell'art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della Videosorveglianza, il Comandante f.f. del Corpo Polizia Municipale Dott. Michele Bruzzese responsabile del trattamento dei dati personali;

di dare atto che i compiti affidati al responsabile sono quelli dettagliatamente descritti nel Regolamento Comunale per la disciplina della Videosorveglianza al quale si fa integrale riferimento e più nello specifico:

- *osservare* le disposizioni organizzative ed operative impartite per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati;
- *accedere* ai soli dati la cui conoscenza sia strettamente necessaria in relazione e per l'adempimento delle mansioni e dei compiti assegnati;
- *adottare* tutte le misure e gli interventi per la sicurezza del trattamento dei dati e per l'adempimento delle mansioni e dei compiti assegnati;
- *adottare* tutte le misure e gli interventi per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso agli stessi secondo le disposizioni vigenti in materia;
- *conservare* i dati ai sensi di legge per un massimo di 7 giorni, trascorsi i quali, le immagini nuove, prenderanno il posto delle vecchie;
- *fornire* per ogni impianto, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, l'informativa agli interessati secondo quanto previsto dal provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali del 8/4/2010;
- *segnalare* al titolare eventuali problemi applicativi rispetto all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa sopracitata;

di dare atto che ai sensi del citato art. 6 c.1 del Regolamento Comunale per la disciplina della Videosorveglianza, al responsabile è data facoltà di delega scritta delle sue funzioni, previa approvazione del sottoscritto.

Dalla residenza municipale, li 03 MAR. 2021



Il Sindaco
Avv. Maria Limardo

